

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013.

Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina del "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale "L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato";

Visto il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, il cui art. 7 stabilisce che non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati per la partecipazione alle lotterie istantanee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", che all'art. 5, comma 6, lettera h) attribuisce alla Direzione VI del Dipartimento del Tesoro la "vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";

Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che: "sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'adeguata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni";

Considerato che sulla base della predetta disciplina occorre individuare, con decreto di natura non regola-

mentare, i prodotti aventi i requisiti previsti dalla norma e che, a tal fine, si è resa necessaria una specifica attività istruttoria;

Considerato che nell'ambito dell'attività istruttoria condotta si sono individuate le disposizioni normative e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'individuazione dei prodotti da inserire nel decreto, tra i quali:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Codice della navigazione", come modificato dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che all'art. 169 e seguenti prevede i documenti di bordo obbligatori; il decreto direttoriale del Direttore Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Approvazione dei modelli dei giornali nautici"; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 101562 del 31 dicembre 2012 di individuazione del prezzo dei prodotti a rigoroso rendiconto; la nota del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5082 del 15 marzo 2013 con la quale viene richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la fornitura di alcuni documenti di bordo, nonché la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 34539 del 2 maggio 2013 che autorizza detta fornitura ai sensi degli artt. 32 e 33 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004;

- la convenzione sullo Statuto degli Apolidi sottoscritta a New York il 28 settembre 1954, la convenzione sullo Statuto dei Rifugiati sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, nonché la nota prot. n. 5050/69986 del Ministero degli Affari Esteri del 26 marzo 2013 di richiesta di specifici documenti di viaggio;


- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

- l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina dell'imposta di bollo"; l'allegato A al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005; la menzionata nota del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986 del 26 marzo 2013 di richiesta di marche consolari, nonché la nota di autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 32721 del 23 aprile 2013;

- il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni";

- l'art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 e successive modificazioni e integrazioni recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, recante "Regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto";

- l'art. 3 del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali



11 luglio 1988, n. 350, recante “Disciplina dell’impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica”;

- la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante “Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale” con la quale è stato prevista all’art. 2 lettera z) la riserva in favore dello Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe automobilistiche e dei ciclomotori;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, che ha individuato in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la riserva in ordine alla fabbricazione e alla distribuzione delle targhe;

- il decreto del Ministro delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153 “Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene”;

- l’art. 5 del decreto del Ministro della Sanità 2 agosto 2001, recante “Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale”;

- l’art. 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2002, recante “Modalità di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo”;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2003, recante “Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali”;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 marzo 2004 che modifica l’art. 29 del citato decreto 4 agosto 2003, inserendo l’Allegato A;

- l’art. 5 del decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2004, recante “Istituzione, presso l’Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo”;

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246, adottato di concerto con il Ministro dell’Interno, “Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale”; il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 gennaio 2006, n. 45, adottato di concerto con il Ministro dell’Interno, nonché la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 83731 del 22 ottobre 2010 per la fornitura dei suddetti documenti da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- gli artt. 7-*vicies* ter e 7-*vicies* quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che contemplano disposizioni in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e disposizioni in materia di carte valori;

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2005, recante “Istituzione di una tessera di riconoscimento al personale addetto alle attività di vigilanza, appartenente all’area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche, della direzione generale per l’energia e le risorse minerarie”, nonché la nota del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 0010810 del 23 giugno 2005, con la quale si richiede la realizzazione di una bozza del documento in questione con le caratteristiche di sicurezza previste dalla norma;

- il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005, recante “Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrate”, con il quale è stato previsto che il contrassegno deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- l’allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29 novembre 2006 che definisce le “caratteristiche tecniche del foglietto bollato per cambiali privo dell’importo dell’imposta assolta”;


- il Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1683/1995 che istituisce un modello uniforme per i visti, limitatamente alla numerazione dei visti;

- il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante “Norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada” e che fissa le misure di sicurezza per le correlate licenze comunitarie;

- il Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006; la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 11201/01.22.01/RU del 7 aprile 2011 con la quale si richiede all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la fornitura delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di persone, nonché la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 43252 del 19 maggio 2011 che autorizza detta produzione ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato decreto del 5 marzo 2004;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2010, recante “Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

- l’art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l’elaborazione, da parte dell’Amministrazione emittente, di un “documento progettuale”, redatto sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la definizione dei parametri opzionali e



delle specificità del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali;

- la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca CM n. 51 MIURAOODGOS Prot. n. 4437/R.U./U dell'11 giugno 2010 che, tra l'altro, disciplina la fornitura dei diplomi e dei certificati relativi al primo ciclo di istruzione;

- il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, recante "Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità", nonché la nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie prot. n. ANSF 05027/11 del 2 agosto 2011, con la quale si chiede all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di determinare le caratteristiche tecniche delle licenze per conduzione treni in conformità al citato decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;

- il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246", nonché la Decisione 96/409/PESC "Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio" e la nota di richiesta del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986 del 26 marzo 2013 all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- l'art. 3 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 19 aprile 2011, recante "Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata";

- l'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come successivamente modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- il decreto direttoriale del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 23 giugno 2011, recante "Caratteristiche, modalità di distribuzione e prezzi di fornitura dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati", nonché le lettere del 5 febbraio 2009 e del 14 dicembre 2010 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relative alla implementazione del livello di sicurezza dei contrassegni tabacchi di cui al citato decreto del 23 giugno 2011;

- la nota del Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica prot. MAE 218231 del 1° agosto 2011 con la quale sono state richieste le carte di identità per il personale diplomatico, nonché la nota del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986 del 26 marzo 2013 relativa alla fornitura di passaporti diplomatici;

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 10 maggio 2012, recante "Approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni", che individua

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale azienda che esegue le fasi di produzione dell'ATE con metodi di sicurezza e qualità produttiva tipici delle carte valori;

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2012, recante "Approvazione del modello del Registro Idrocarburi distinto in Parte I e Parte II", nonché la richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4659 in data 14 marzo 2011 per la fornitura di detto registro;

- l'art. 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", che disciplina i "Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari", da individuarsi con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;


- la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 25412/01.22.01/RU del 20 settembre 2012 che richiede che venga conferita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004, la fornitura dei modelli disciplinati a livello comunitario per il trasporto merci;

- il decreto direttoriale del Capo del Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", che ha modificato il decreto dello stesso Dicastero 22 ottobre 2010, nonché la nota di richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 8721/01.22.01/RU del 2 febbraio 2010 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 29950 del 13 aprile 2010 che ha autorizzato la produzione di detto documento ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004;

- la nota n. 2013/2376 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato del 18 dicembre 2013, con la quale ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni sul presente provvedimento;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 10-bis della legge 13 luglio 1966, n. 559, così come modificato dall'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'individuazione delle carte valori è necessaria per la salvaguardia degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico e della salute pubblica e, conseguentemente, occorre garantirne la protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria svolta, l'elenco delle carte valori debba ricomprendere i prodotti attualmente in uso già indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004, nonché gli ulteriori prodotti individuati sulla base di norme, disposizioni o provvedimenti e aventi i requisiti previsti dall'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;



Ritenuto in particolare, con riferimento ai prodotti non già inseriti nel citato decreto 5 marzo 2004, di evidenziare quanto segue:

- Marche consolari: sono equiparate alle marche da bollo la cui produzione è riservata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005;

- Scontrino Gioco del Lotto: ha una funzione certificativa connessa all'accertamento dell'entrata erariale direttamente percepita dallo Stato per il tramite del raccoglitore e del Concessionario e, per tale motivo, costituisce ricevuta di introito attestante pagamenti dovuti allo Stato medesimo;

- Etichette prodotti agricoli e alimentari: la norma di riferimento prevede che tali etichette siano integrate con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- Carta elettronica multiservizi Giustizia (CMG) e Carabinieri (CMCC): sono tessere di identità rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e rientrano nel modello ATe equiparate alle carte valori dal citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 10 maggio 2012;

- Tessere di riconoscimento personale vigilanza ricerca e produzione idrocarburi: sono tessere di riconoscimento rilasciate dalla pubblica amministrazione le cui caratteristiche tecniche sono definite, ai sensi del citato decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2005, con il supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ;

- Tessere di riconoscimento varie per la Pubblica Amministrazione: sono tessere di riconoscimento rilasciate dalle pubbliche amministrazioni le cui caratteristiche tecniche sono definite ai sensi del citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 10 maggio 2012, con il supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- Carta di qualificazione del conducente: documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida, richiesto per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE. La produzione di tali documenti è stata richiesta dalla pubblica amministrazione di riferimento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione delle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente;

- Patente card europea per macchinisti ferroviari: documenti realizzati in attuazione della direttiva CE 2007/59, le cui caratteristiche tecniche per la sicurezza sono definite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in linea con la citata direttiva che prevede l'adozione di elevati standard di anticounterfeiting mediante utilizzo di microchip e ologrammi;

- Porto d'armi, Libretto porto di fucile, Porto d'armi per guardie giurate: documenti per i quali, per esigenze correlate alla sicurezza pubblica, la definizione delle caratteristiche tecniche volte ad assicurare idonea garanzia dalle contraffazioni è stata richiesta dalla pubblica amministrazione di riferimento - Ministero dell'Interno - all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- Patenti di servizio per addetti al Servizio di Polizia Stradale: documenti rilasciati per il compimento di determinate attività per la pubblica amministrazione per la tutela della pubblica incolumità. La produzione di tali documenti è stata richiesta dalla pubblica amministrazione di riferimento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione delle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente;

- Carte d'identità diplomatiche: documenti di identità la cui produzione, in quanto documenti di riconoscimento, è riservata per legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- Etichette Visa Schengen: la normativa comunitaria vigente, nel prevedere un sistema coerente e unico di numerazione del visto adesivo, ha individuato caratteristiche di sicurezza con standard particolarmente elevati. Per tale motivo la pubblica amministrazione di riferimento ne ha richiesto la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, anche per garantire adeguate misure contro la contraffazione.

- Documenti di viaggio per Apolidi, per Stranieri, per Rifugiati: rientrano nella categoria di documenti di identità che autorizzano l'espatrio temporaneo o permanente, riservati per legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in quanto classificati come carte valori;


- Documento di viaggio provvisorio (ETD): rientra nella categoria di documenti di identità che autorizzano l'espatrio temporaneo, riservati per legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in quanto classificati come carte valori;

- Licenze comunitarie per il trasporto internazionale dei viaggiatori: l'amministrazione di riferimento - Ministero Infrastrutture e trasporti - ha ritenuto di commissionarne la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al fine di assicurare la realizzazione degli elementi di sicurezza, richiesti dal Regolamento (CE) 1073/2009, con misure idonee a garantire la protezione dei prodotti dalle contraffazioni;

- Documenti internazionali trasporto merci (DGM): Licenze comunitarie per il trasporto internazionale dei viaggiatori. L'amministrazione di riferimento - Ministero Infrastrutture e Trasporti - ha ritenuto di commissionarne la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al fine di assicurare la realizzazione degli elementi di sicurezza, richiesti dal Regolamento (CE) 1072/2009, con misure idonee a garantire la protezione dei prodotti dalle contraffazioni;

- Registri di carico degli idrocarburi: considerata la particolare funzione della norma che regola l'istituzione di detto documento ai fini della garanzia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento delle navi, la pubblica amministrazione di riferimento - Ministero Infrastrutture e Trasporti - ne ha richiesto la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assicurare sistemi di sicurezza idonei a contrastarne le contraffazioni;

- Giornali e documenti di bordo: considerata la particolare funzione di detti documenti la pubblica amministrazione di riferimento - Ministero Infrastrutture e Trasporti



- ne ha richiesto la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assicurare sistemi di sicurezza idonei a contrastarne le contraffazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, sono considerati carte valori i prodotti di cui al documento Allegato A.

L'elenco delle carte valori di cui al documento Allegato A potrà essere modificato o integrato con successivi decreti di natura non regolamentare, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013


Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 253

ALLEGATO A

1. Francobolli
2. Francobolli celebrativi, commemorativi e tematici
3. Valori bollati - Marche
4. Valori bollati - Foglietti cambiali
5. Marche consolari
6. Quietanze (modello unificato) di Tesoreria, Cassa Depositi e Prestiti e Inpdap
7. Registri di carico e scarico di beni dello Stato per i consegnatari (mod. 130/T)
8. Scontrini Gioco del Lotto
9. Contrassegni alcolici
10. Contrassegni per tabacchi
11. Ricettari per farmaci da dispensare dal Servizio sanitario nazionale
12. Bollini per farmaci da dispensare dal Servizio sanitario nazionale
13. Contrassegni per vini (DOC, DOCG)
14. Etichette prodotti agricoli e alimentari (DOP, IGP, OCM), da individuarsi con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze
15. Diplomi di Scuola media inferiore
16. Diplomi di Scuola media superiore
17. Diplomi di Laurea
18. Diplomi delle libere professioni
19. Tessere di identità per dipendenti statali e familiari - Mod. AT, Mod. BT e Mod. ATe
20. Carta elettronica multiservizi Difesa (CMD), Giustizia (CMG), Carabinieri (CMCC)
21. Carte di identità per militari e civili al seguito in base alla Convenzione di Ginevra
22. Tessere di riconoscimento per militari e operai del Ministero della Difesa
23. Tessere speciali di riconoscimento per le Forze dell'Ordine:
 - Carabinieri

- Polizia Stato
- DIA
- DIS
- Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria
- Corpo Forestale dello Stato
- Capitanerie di Porto
- 24. Tessere per dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
- 25. Tessere di riconoscimento dei funzionari delle Agenzie fiscali
- 26. Tessere di riconoscimento degli ispettori agricoli
- 27. Tessere di riconoscimento per il personale dei musei statali
- 28. Tessere di riconoscimento per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 29. Tessere di riconoscimento per il personale del Consiglio Superiore di Sanità
- 30. Tessere di riconoscimento di ufficiale di Polizia giudiziaria
- 31. Tessere di grande invalido di guerra e per servizio
- 32. Tessere di riconoscimento dei Notai
- 33. Tessere di riconoscimento personale vigilanza ricerca e produzione idrocarburi
- 34. Tessere di riconoscimento varie per la PA
- 35. Carte di identità in lingua italiana e bilingue (supporto cartaceo)
- 36. Carte di identità elettroniche italiana e bilingue
- 37. Documento Digitale Unificato
- 38. Carte di circolazione per autoveicoli e motoveicoli (mod. 820 - 821/F - 821/D)
- 39. Carta di qualificazione del conducente
- 40. Patenti di guida
- 41. Patenti card europea per macchinisti ferroviari
- 42. Patenti di guida per militari
- 43. Porto d'armi
- 44. Porto di fucile
- 45. Porto d'armi per Guardie giurate
- 46. Porto d'armi per Magistrati
- 47. Patenti di guida per il Corpo forestale dello Stato
- 48. Patenti di guida per macchine agricole
- 49. Certificati conduzione automezzi militari
- 50. Brevetti di volo per l'aviazione civile
- 51. Patenti di abilitazione al comando di unità da diporto (italiano e bilingue)
- 52. Patenti, libretti e carte di circolazione per veicoli, natanti e aeromobili della Polizia di Stato
- 53. Tessere di riconoscimento dei titolari del Servizio di Polizia Stradale (Mod. 3/SPS)
- 54. Patenti di servizio per addetti al Servizio di Polizia Stradale (Mod. 1/PSPS)
- 55. Patenti e tessere di riconoscimento dei Vigili del Fuoco
- 56. Passaporto ordinario e temporaneo (cartaceo ed elettronico)
- 57. Passaporti Diplomatici, Servizio, Funzionario internazionale, Corriere diplomatico
- 58. Carte di identità diplomatiche
- 59. Carte e permessi di Soggiorno per stranieri comunitari ed extracomunitari (cartacei)
- 60. Carte e permessi di Soggiorno per stranieri comunitari ed extracomunitari (elettronici)
- 61. Etichette Visa Schengen.
- 62. Documenti di viaggio per Apolidi, per Stranieri e per Rifugiati
- 63. Lasciapassare per lavoratori transfrontalieri
- 64. Documenti di viaggio provvisori per il Ministero degli Affari Esteri
- 65. Documento di viaggio provvisorio (ETD)
- 66. Registri doganali
- 67. Certificati fiscali per la circolazione delle merci
- 68. Licenze comunitarie per la circolazione delle merci



69. Licenze comunitarie per il trasporto internazionale dei viaggiatori
70. Autorizzazioni per il trasporto internazionale con autobus di viaggiatori
71. Documenti di trasporto viaggiatori a mezzo autobus nell'ambito dell'UE
72. Carte europee armi da fuoco (italiano e bilingue)
73. Verbali accertamento violazioni amministrative della Polizia Ferroviaria (italiano e bilingue)
74. Modelli Agrim e Agrex per l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli
75. Documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli
76. Documenti internazionali trasporto merci (DGM)
77. Targhe per autoveicoli, motoveicoli e veicoli speciali
78. Libretti di cisterna per trasporti pericolosi e di liquami
79. Libretti prove locomotori e automotrici
80. Libretti di volo per l'aviazione civile
81. Libretti di controllo dell'equipaggio di trasporto su strada
82. Libretti per servizi occasionali di trasporti interni su strada
83. Giornali e documenti di bordo
84. Registri di carico degli idrocarburi
85. Licenze di navigazione per imbarcazioni da diporto
86. Brevetti pilota e libretti di volo per elicotteri Vigili del Fuoco
87. Registri di immatricolazione, libretti matricolari e documenti vari per i mezzi di trasporto del Corpo di Polizia Penitenziaria
88. Attestati di conducente per il trasporto merci su strada da rilasciarsi a cittadini extracomunitari (italiano e bilingue)
89. Certificati per l'attività di operatori radio da rilasciarsi dal Ministero competente
90. Modelli MM e MC 339 trasporti (libretto dell'automotrice o del locomotore)

13A10808

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2013.

Indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, recante: "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, recante: "Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni, recante: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994 n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2012, n. 222, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2012;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto pertanto di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

